

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 22 del 6 marzo 2026

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: Fulvio Ferlazzo (società Milano Wolves)

Sport: calcio maschile a 11 – Categoria Open B

Gara: Sportinzona NL Gorla – Milano Wolves disputata il 21.2.26

Provvedimento impugnato: C.U. n. 19 del 25 febbraio 2026

Il signor Fluvio Ferlazzo personalmente, quale tesserato della società Milano Wolves, ha promosso rituale ricorso avverso la delibera adottata con C.U. n° 19 pronunciata in data 25.2.26 dal Giudice di prima istanza che ha inibito il medesimo Ferlazzo sino al 20/04/2026 in quanto *“ ammonito per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione manteneva un comportamento irrispettoso nei confronti della squadra avversaria e rispondeva a un comportamento verbalmente aggressivo di un giocatore avversario con un comportamento offensivo e tentativo di venire a contatto fisico con lo stesso trattenuto dai componenti della propria squadra (sanzione prolungata causa sospensione attività) ”*.

Il ricorrente, pur ammettendo *“ l'errore commesso nell'essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione e nell'aver tenuto un atteggiamento non conforme al ruolo educativo e di responsabilità ricoperto ”* nega di aver posto in essere gesti volti ad aggredire fisicamente il tesserato avversario” né alcuna intenzione di arrivare anche solo a contatto con il medesimo.

L'episodio, precisa il ricorrente, sarebbe nato da un momento di concitazione e si sarebbe limitato a *“ un acceso scambio verbale ”*, mai sfociato tuttavia in comportamenti violenti o in un'effettiva azione aggressiva.

Per tali ragioni il Ferlazzo chiede una rideterminazione del provvedimento in ragione dei fatti per come descritti.

La presente Commissione, letto il ricorso e richiesto al DDG un supplemento di referto, ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

Assume anzitutto rilievo quanto riconosciuto dallo stesso Ferlazzo, resosi protagonista di un comportamento certamente provocatorio e poco rispettoso dei principi di correttezza sportiva, avendo mostrato con la mano agli avversari il numero 4 dopo che la sua squadra aveva appena segnato, appunto, il quarto goal.

Conseguenza di tale gesto, come confermato dal DDG in sede di successivi approfondimenti, è stata la reazione di un suo avversario, che lo aggrediva verbalmente cercando, lui sì, di entrare in contatto con il ricorrente.

Ma tale volontà o anche solo ipotetico intento di aggressione non coinvolge - come l'istruttoria ha dimostrato - la persona del Ferlazzo, la cui condotta, da questo punto di vista comunque censurabile, deve ricondursi a un comportamento offensivo, provocatorio e antisportivo.

Lo stesso DDG conferma tale circostanza, mettendo in evidenza che la reazione scomposta e il tentativo di venire alle vie di fatto nasce più dalla reazione dell'avversario alla provocazione subita che dal tentativo del Ferlazzo di darvi seguito.

In ragione di quanto sopra, dovendosi escludere che il ricorrente sia venuto a vie di fatto, anche solo tentate, nei confronti del suo avversario, avendo semmai subito la scomposta reazione di quest'ultimo, si ritiene di poter rideterminare il provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso presentato dal Signor Fulvio Ferlazzo e riduce l'inibizione alla data del 20 marzo 2026
2. dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 9 marzo 2026